

## L'INASPIMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La notizia era già nell'aria da tempo, ma sembra che adesso il Legislatore abbia ripreso i lavori per inasprire le tasse di successione e donazione.

La Riforma in cantiere prevede un aumento delle aliquote attuali e in particolare:

- 7% per il coniuge e i parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), con una franchigia di 500.000 euro (il tributo si paga sul valore che eccede questa soglia). Attualmente l'aliquota è al 4% e la franchigia a un milione di euro;
- 8% per i fratelli, con una franchigia di 100.000 euro contro l'aliquota attuale del 6%;
- 10%, senza franchigia, per i parenti fino al quarto grado, nonché per gli affini in linea retta e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado. Attualmente l'aliquota è del 6%;
- 15% senza franchigia per gli altri soggetti; ora l'aliquota è pari all'8%.

Se il valore del bene supera i 5 milioni di euro, si va incontro ad un ulteriore inaspimento delle aliquote.

- 21% per il coniuge, ascendenti e discendenti;
- 24% per fratelli e sorelle;
- 30% per tutti gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 45% per gli altri soggetti.

Di seguito si riporta un breve schema che riassume e confronta l'attuale situazione impositiva con quella paventata in un disegno di legge attualmente al vaglio del Parlamento.

Gradi di parentela	Aliquote			Franchigia (soglia di esenzione per ogni erede o donatario)	
	Vigenti	Proposta DDL		Vigenti	Proposta DDL
		Asse ereditario < € 5 mln	Asse ereditario > € 5 mln		
Coniuge o parente in linea retta (figlio, nipote ed in mancanza genitore)	4%	7%	21%	€ 1.000.000	€ 500.000
Fratello o sorella	6%	8%	24%	€ 100.000	€ 100.000
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea retta e affine in linea collaterale fino al 3° grado	6%	10%	30%	nessuna	nessuna
Altro soggetto	8%	15%	45%	nessuna	nessuna
Beneficiario portatore di handicap :si applicano le aliquote della specifica categoria di appartenenza	-	-	-	€ 1.500.000	€ 1.500.000

A ciò si deve aggiungere l'effetto che deriverà anche dalla riforma del catasto (in corso d'opera) che, avendo ad oggetto la rivalutazione –generalmente in aumento– delle rendite catastali degli immobili, su cui vengono poi calcolate le relative imposte di successione e donazione degli stessi, comporterà un ulteriore e non indifferente onere in capo ai contribuenti.

Si ricorda che per determinare il valore imponibile degli immobili ai fini delle imposte di successione e donazione, attualmente si applica la rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

- 110 per la prima casa;

- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi A/10 e C/1);
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E;
- per i terreni non edificati, il valore si calcola moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.

Alla luce delle suddette considerazioni parrebbe opportuno pianificare al meglio il passaggio generazionale dei propri beni (sia mobiliari che immobiliari: società, immobili, *asset* finanziari, etc.), al fine di ottimizzare quello che sarà l'impatto fiscale a seguito del trasferimento degli stessi. A tal fine i nostri professionisti potranno fornire una puntuale assistenza per permettere ai propri clienti di ottenere i risultati desiderati, individuando di volta in volta gli strumenti giuridici più appropriati alle singole esigenze, anche di natura internazionale, delle persone e delle famiglie interessate e alla composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio personale e familiare.

### Un caso pratico

Analizziamo di seguito un caso in cui una mancata pianificazione successoria potrebbe avere un impatto rilevante sul carico fiscale in capo agli eredi.

Ipotizziamo la fattispecie in cui un vedovo con due figli muoia. Il suo patrimonio ammonta a 12 milioni di euro. In vita ha effettuato una donazione di 800.000 euro a soltanto uno dei suoi due figli.

*Attualmente* le imposte totali di successione pagate dai due figli sarebbero di 432.000 euro. In particolare:

- € 232.000 per il figlio A che ha ricevuto la donazione in vita;
- € 200.000 per il figlio B che non ha mai ricevuto alcuna donazione.

*Con la riforma* vengono innalzate le soglie sulla tassa di successione e l'imposta totale ammonterebbe a 2.415.000 euro. In particolare:

- € 1.260.000 sono dovuti dal figlio A che ha già ricevuto la donazione in vita;
- € 1.155.000 sono dovuti dal figlio B che non ha mai ricevuto alcuna donazione.

Oggi		Patrimonio	Franchigia residua	Imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
	<b>Figlio A</b>	€ 6.000.000	€ 200.000	€ 5.800.000	4%	€ 232.000
	<b>Figlio B</b>	€ 6.000.000	€ 1.000.000	€ 5.000.000	4%	€ 200.000
	<b>Totale</b>	€ 12.000.000	€ 1.200.000	€ 10.800.000		€ 432.000
Domani		Patrimonio	Franchigia residua	Imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
	<b>Figlio A</b>	€ 6.000.000	€ -	€ 6.000.000	21%	€ 1.260.000
	<b>Figlio B</b>	€ 6.000.000	€ 500.000	€ 5.500.000	21%	€ 1.155.000
	<b>Totale</b>	€ 12.000.000	€ 500.000	€ 11.500.000		€ 2.415.000

## CHIARIMENTI SULLA TASSAZIONE DELLE POLIZZE VITA

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 8/E del 1 aprile 2016, ha fornito alcune precisazioni in materia di tassazione delle somme percepite dai beneficiari di polizze assicurative sulla vita.

In particolare, la Circolare chiarisce come nel caso delle cosiddette polizze vita “miste” il beneficio del regime di esenzione sia applicabile unicamente al capitale erogato a copertura del “rischio demografico”, mentre la parte restante della somma corrisposta dovrà essere assoggettata a tassazione in capo ai beneficiari come reddito di capitale. La modifica in esame si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche qualora l’evento morte sia avvenuto anteriormente a tale data. Dal punto di vista operativo la normativa in esame determina una diversificazione fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso di morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro” rischio, quali la cosiddetta “temporanea caso morte”, e polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria.

La Circolare esamina poi le tipologie di polizze assicurative sulla vita collegate ad una componente derivata. Tali polizze, oltre a corrispondere un capitale a scadenza, che potrebbe anche essere inferiore all’ammontare dei premi versati, prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti. Si fa riferimento a fattispecie nelle quali non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto. L’investitore, infatti, si assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore degli strumenti sottostanti che può risultare inferiore ai premi versati. La tassazione delle prestazioni ricorrenti viene pertanto sospesa fino all’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o alla scadenza del contratto. Verrà in quel momento applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter Dpr 600/73 qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati. Nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto (ossia alla morte dell’assicurato) attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.

**LOCONTE & PARTNERS**

Studio Legale e Tributario

Member of  **ASLA**  
Associazione Studi Legali Assistenti

[www.loconteandpartners.it](http://www.loconteandpartners.it)

**SCM**  
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
società di intermediazione mobiliare

Solutions Capital Management Sim S.p.a

Via Maurizio Gonzaga, 3

20123 Milano (MI) – Italy

Phone: +39 02 00633300

Fax: + 39 02 006333099

Email: [area\\_commerciale@scmsim.it](mailto:area_commerciale@scmsim.it)

Web: [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)